

**Cass. civ. Sez. lavoro, (ud. 04/04/2005) 18-07-2005, n. 15107**

**Fatto Diritto P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. SENESE Salvatore - Presidente  
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere  
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere  
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere  
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere  
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TREMONTI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROMAGNOSI 1/B, presso lo studio dell'avvocato MELIADO' GIOVANNI F., che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO PANIZ, FRANCO STIVANELLO GUSSONI, giusta delega in atti;  
- ricorrente -

contro

INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, GIUSEPPE DE FERRA, RITA RASPANTI, giusta procura speciale atto notar Carlo Federico Tuccari di Roma, del 23/01/03, rep. 61880;

- resistente con procura -

avverso la sentenza n. 285/01 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 29/12/01 r.g.n. 534/00;  
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 04/04/05 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;

udito l'Avvocato CASAMASSIMO per delega MELIADO';

udito l'Avvocato RASPANTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### Svolgimento del processo

Con ricorso del 16 ottobre 1997, Giovanni Tremonti esponeva che il 20 aprile 1996, mentre si trovava presso la parete esterna del vano compressori del fabbricato, ove espletava la sua attività di artigiano, nel togliere un telo di nylon posto a protezione della finestra del medesimo vano, aveva accidentalmente smosso un tondino, in precedenza da lui stesso collocato in posizione arcuata, che riprendendo di scatto la posizione originaria, lo aveva colpito all'occhio sinistro; per le lesioni riportate aveva subito due interventi chirurgici, malgrado i quali non aveva recuperato, neppure parzialmente, la funzionalità dell'occhio. Rimasta senza esito la domanda avanzata in via amministrativa, chiedeva quindi la condanna dell'Inail al pagamento delle prestazioni per inabilità temporanea e per quella permanente.

Nella resistenza dell'Istituto, che oltre a contestare le modalità del fatto, deduceva come esso fosse estraneo all'attività assicurata, l'adito Tribunale di Belluno rigettava la domanda e la sentenza era confermata dalla Corte di appello di Venezia con pronuncia depositata il 29 dicembre 2001.

Nel respingere l'impugnazione del soccombente, il giudice del gravame rilevava che l'incidente era da ascrivere al comportamento della vittima, la quale aveva infisso nel terreno in modo inadeguato e imprudente il tondino di ferro, poi smosso per la rimozione del telo di nylon, e che tali operazioni esulavano dall'attività tipica artigianale assicurata, individuata nella produzione di minuteria per occhiali, e anche da quelle ad essa preparatorie ed accessorie. Per la cassazione di questa sentenza l'assicurato ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi, illustrati con memoria.

L'Inail ha resistito con controricorso.

### Motivi della decisione

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2730, 2732, 2735 cod. civ., 115, 116, 117, 414, 416, 420 e 442 cod. proc. civ., 2 legge 30 giugno 1965 n. 1124 e 1223 e ss., 2056 cod. civ., nonché vizio di motivazione. Addebita al giudice del merito di avere basato la decisione esclusivamente sulle dichiarazioni rese dal lavoratore rispondendo all'interrogatorio libero, le quali non hanno valore confessorio, senza considerare altri elementi (indicati sub n. 6 e la consulenza di parte ricostruttiva dell'infortunio). La sentenza impugnata nell'accordare preferenza alla prospettazione dell'infortunio quale emersa in sede di interrogatorio libero, non ha spiegato le ragioni di tale opzione. Assume inoltre che nell'atto di rimuovere il telo di nylon, operazione necessaria per l'aerazione del vano compressori prima dell'avvio di tali macchine, e quindi inerente all'attività lavorativa, non può essere ravvisato una ipotesi di rischio elettivo. Peraltro l'imprudenza e l'imperizia del lavoratore nell'espletamento dell'attività lavorativa non valgono a interrompere il nesso causale fra evento e rischio inerente all'attività lavorativa.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2 legge 30 giugno 1965 n. 1124 e 1223 e ss., 2043 cod. civ., 112, 115, 116, 117, 442 cod. proc. civ. nonché vizio di motivazione.

Critica la sentenza impugnata anzitutto per la contraddizione in cui è incorsa, da un lato ritenendo che la questione della riconducibilità dell'infortunio ad occasione di lavoro fosse compresa nei motivi d'impugnazione, e dall'altro lato escludendo che la statuizione sul punto del giudice di primo grado fosse stata oggetto di censura; e poi per non avere spiegato le ragioni per le quali l'attività individuata come causa dell'infortunio non costituiva attività preparatoria o accessoria di quella propria dell'artigiano. Sostiene che nella valutazione della sussistenza o meno dell'occasione di lavoro non vi è alcun riferimento alla dinamica complessiva dell'infortunio, da cui invece emergeva che la rimozione del telo era diretta a garantire l'aerazione e l'illuminazione della sala compressor prima di avviare le macchine là collocate.

I due motivi, che per la loro connessione vanno congiuntamente trattati, sono fondati nei limiti di cui appresso.

Va innanzitutto rilevato, quanto al profilo di censura concernente la utilizzazione delle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio libero, che esse ancorchè prive dell'efficacia probatoria della confessione, ben possono costituire l'unica fonte di convincimento del giudice, specialmente se non contraddette da elementi di segno contrario (Cass. 2 aprile 2002 n. 4685, Cass. 13 settembre 2000 n. 12125). Correttamente perciò il giudice del merito si è avvalso di quelle dichiarazioni fornite dal medesimo infortunato per la ricostruzione dell'incidente, e non contrastate da altre risultanze.

Ciò premesso, si deve rilevare che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (cfr. fra le più recenti Cass. 5 gennaio 2005 n. 180), richiamato anche dalla sentenza qui impugnata, la nozione di occasione di lavoro di cui all'art. 2 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio ricollegabile allo svolgimento di attività lavorativa in modo diretto ed indiretto (con il limite del c.d. rischio elettivo) e quindi non solo del rischio specifico (proprio) insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro affidato, ma anche di quello, pur sempre specifico (ma improprio) derivante da attività accessorie ma immediatamente e necessariamente connesse, o strumentali allo svolgimento delle mansioni. Siffatti principi affermati con riferimento al lavoro dipendente sono stati applicati anche in tema di tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista per gli artigiani dall'art. 4 n. 3 del citato D.P.R. n. 1124 del 1965, con la precisazione che detta tutela riguarda esclusivamente le attività "normali", ossia quelle inerenti al momento lavorativo - esecutivo, le quali però non devono necessariamente corrispondere a quelle tipiche della prestazione artigianale da svolgere, essendo compresi tutti quei lavori che siano in ogni caso indispensabili (in quanto preparatori, accessori o connessi) alla prestazione lavorativa dell'artigiano, e restando escluse dalla tutela assicurativa le attività relative al momento organizzativo - imprenditoriale (Cass. 21 maggio 1998 n. 5099).

Orbene, nel procedere alla ricostruzione del sinistro, il giudice del merito ha accertato che esso si era verificato mentre l'odierno ricorrente rimuoveva il telo di nylon, posto a copertura della apertura del vano in cui erano sistemati i macchinari necessari per l'espletamento dell'attività artigianale da lui svolta, di produzione di minuteria per occhiali, in quanto lo strappo del telo aveva fatto rimbalzare il tondino, in precedenza infisso nel terreno, sul viso del ricorrente. Il medesimo giudice ha poi assegnato alla rimozione del telo "il rilievo di causa materiale immediata" dell'infortunio, avvertendo però che ai fini della produzione dell'evento restava l'efficienza causale della collocazione in modo inadeguato del tondino di ferro. La attuata disposizione del tondino aveva posto in essere - prosegue la sentenza impugnata - uno stato di cose senza il quale l'infortunio non si sarebbe verificato, e se il tondino non fosse stato infisso in prossimità del telo di nylon, tanto da impigliarlo, la rimozione del telo sarebbe stata del tutto innocua. E per la considerazione che la collocazione dei tondini era preordinata alla sistemazione delle pareti del fabbricato, attività esulante da quelle accessorie e strumentali inerenti alla produzione artigianale di minuteria per occhiali, quella cioè assicurata, la Corte di merito ha concluso per la non indennizzabilità dell'infortunio.

Il ragionamento svolto non è coerente con la individuazione della causa immediata del sinistro nella rimozione del telo di nylon, pure ritenuto, come sembra desumersi dalle argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, atto prodromico all'attività artigianale assicurata. Infatti, anche nella materia degli infortuni sul lavoro e malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio della equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (cfr. fra le tante: Cass. 22 agosto 2003 n. 12377, Cass. 16 giugno 2001 n. 8165). Di modo che ritenuta causa materiale immediata dell'infortunio la rimozione del telo, non si può poi degradare tale operazione a semplice occasione e ricollegare l'evento sotto il profilo causale in via esclusiva alla inadeguata collocazione del tondino.

Il ricorso va dunque accolto e cassata la sentenza impugnata, la causa deve essere rimessa ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale, attenendosi ai principi innanzi esposti, dovrà accertare quale il ruolo nel determinismo dell'infortunio delle operazioni svolte dall'infortunato e individuare quelle comprese nelle attività prodromiche e comunque strumentali a quella artigianale espletata, senza che rilevi ai fini della esclusione della tutela assicurativa l'eventuale comportamento colposo dell'infortunato, sempre che inerente all'esecuzione della prestazione lavorativa o posto in essere in connessione con il suo svolgimento.

Al giudice del rinvio va demandata la regolamentazione delle spese del giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Trieste.  
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2005.  
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2005